



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza del Vice Sindaco n° 01 del 24/08/2021

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – RETTIFICA LA PRECEDENTE ORDINANZA SINDACALE

IL VICE SINDACO

VISTA la delega alle funzioni attribuite dal Sindaco per ragioni di impossibilità dalla data del 20.08.2021 con prot. n°10021;

CONSIDERATO l'incremento dei contagi da Covid-19;

RITENUTE necessarie misure urgenti atte a prevenire il contagio sull'intero territorio Comunale;

RITENUTO CHE al fine di ridurre progressivamente il numero dei contagi nelle aree territoriali caratterizzate da un elevato numero di soggetti non immunizzati, nel numero del 60% del totale della popolazione vaccinale, e con un indice di contagio nei sette giorni antecedenti pari o superiore a 150 casi per centomila abitanti (esclusi i comuni con un numero di casi inferiore a 10 unità), appare opportuno anticipare misure di contenimento e di promozione della vaccinazione di prossimità;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 14 maggio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto Legge del 22 aprile 2021, n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 85 del 22 agosto 2021 “Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

VISTO il decreto Legge del 18 maggio 2021, n. 65, “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTE le ordinanze del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. N.267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTO l'art. 53 del D. Lgs. N.267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) dove prevede che *il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo*;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, a decorrere dal giorno **24.08.2021 e fino al 06.09.2021**:

- l'uso obbligatorio delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso e in quelli all'aperto ove sono presenti più soggetti (quali ad esempio strade e piazze), ad eccezione dei bambini di età inferiore ai dodici anni, dei soggetti affetti da patologie che ne rendono incompatibile l'utilizzo e di coloro che, nel rispetto delle misure di prevenzione, effettuano attività sportiva all'aperto;
- il divieto di assembramento nelle aree pubbliche;
- per le attività di banchetto e per gli eventi privati restano ferme le disposizioni vigenti con obbligo di tampone rinofaringeo per gli operatori e per i partecipanti nelle 48 ore antecedenti l'evento.

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento per garantirne la massima diffusione mediante pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito istituzionale di questo comune raggiungibile all'indirizzo internet www.comune.casteldiudica.ct.it e inviando copia della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale e al Comando dell'Arma dei Carabinieri;

A norma dell'art.3 della L.241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione in Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

Castel di Iudica, 24/08/2021

Il Vice Sindaco
GELSONIO GRAZIA CARMELINDA

